

Tribunale di Treviso

N. 27/2014 R.G. C.P.

Il Giudice delegato, dott. Antonello Fabbro,
vista l'istanza depositata il 27/10/2015 dal Commissario Giudiziale della
Caseificio ██████████ s.r.l., relativa alla liquidazione del compenso al perito
stimatore nominato dal giudice delegato quale ausiliario del Commissario
Giudiziale per la stima del valore degli immobili della procedura,
vista la notula pro-forma presentata dal perito stimatore, ing. ██████████,
visto l'art. 161 disp. att. cpc, come modificato dalla legge n. 132/2015, di
conversione del d.l. n. 83/2015, che nell'ultimo comma ora prevede che "*Il
compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale
giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della
vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta
per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima*";

premessi e ritenuto che:

nella sentenza n. 192/2015 la Corte Costituzionale ha osservato criticamente che
le tariffe di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, sulla base del quale vengono
retribuiti anche i periti stimatori, prevedono dei compensi molto al di sotto del
livello dovuto, perché mai aggiornate all'indice ISTAT dal 2002 in poi; nella
stessa sentenza la Corte ha manifestato il convincimento che i compensi
dell'ausiliario del giudice devono essere quantificati in base alla prestazione
effettivamente svolta;

non è corretto costringere l'esperto stimatore ad attendere, magari anni, per
vedersi liquidato interamente quanto gli è dovuto per una prestazione che
prevede un'obbligazione di mezzi - e non di risultato - già esaurita da tempo;

il criterio di ancorare la liquidazione al prezzo effettivo di vendita è errato,
considerata la natura regressiva del compenso a scaglioni di cui all'art. 13 dpr
115/2002, che rende scarsamente influente sulla misura del compenso la
sovrastima del bene,

la Corte Costituzionale, nella citata sentenza, evidenzia il rischio di impoverimento degli strumenti di giudizio a disposizione del giudice derivante dall'allontanamento dal circuito dei consulenti d'ufficio dei professionisti dotati di migliori capacità e competenze, che potrebbe derivare dalla scarsa e soprattutto ritardata retribuzione degli incarichi;

l'abbattimento del prezzo di vendita rispetto alla stima dipende spesso da fattori estranei all'operato del perito (temporanea crisi del mercato, scarso impegno del custode, oggettiva difficile vendibilità del bene, uso non congruo dello strumento pubblicitario),

la nuova norma sottrae risorse al procedimento di esecuzione forzata, perché costringe il Giudice dell'Esecuzione ad una supplementare verifica, da eseguirsi dopo la vendita, finalizzata a stabilire l'ammontare del compenso finale e l'eventuale conguaglio da corrispondere al perito;

in forza delle considerazioni che precedono si ritiene che la nuova norma debba essere interpretata restrittivamente e che riguardi esclusivamente le procedure esecutive individuali, come del resto è fatto palese dalla sede nella quale la norma è collocata (titolo IV - Del processo di esecuzione) e dal richiamo all'art. 568 u.c. cpc contenuto nel primo comma dello stesso art. 168 disp. att. cpc;

il nuovo ultimo comma dell'art. 164 disp. att. cpc si applica quindi esclusivamente alle istanze di liquidazione del compenso presentate dai periti stimatori nominati dal giudice nelle procedure esecutive immobiliari (o dall'ufficiale giudiziario per la stima delle cose da pignorare) e a partire dal 21/8/2015, giorno di entrata in vigore della legge:

in particolare tale norma non si applica nel fallimento, dove il perito viene nominato dal curatore su autorizzazione del Comitato dei Creditori, e quindi non dal giudice, e più in generale non trova applicazione nelle procedure concorsuali, quali il Concordato Preventivo,

p.q.m.

ritenuta la congruità della richiesta, in considerazione dell'impegno profuso e della qualità dell'opera svolta,

liquida

al perito stimatore, ing. [REDACTED] i seguenti importi:

per onorari euro 2.261,67,

per spese imponibili euro 260.00,

per spese esenti euro 32,70,

oltre agli accessori di legge;

autorizzando il prelievo di tali somme dal conto corrente della procedura e il pagamento, al netto della r.a., previa presentazione della fattura.

Treviso, 3 novembre 2015

Il giudice delegato
dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

04 NOV 2015

Deposizioni cancelleria

Fallimenti e Società.it

